



# COMUNE DI QUADRI

(Provincia di Chieti)



---

Piazza del Popolo, 3 – 66040 – QUADRI (CH) – Tel. Centralino: 0872 945112

Fax 0872 945170 e-mail [protocollo@comune.quadri.ch.it](mailto:protocollo@comune.quadri.ch.it)

C.F. 81002560696 – P.I. 01270140690

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' (bonus bebè)

Adottato con Delibera C.C. N. 14 del 31/07/2023



# COMUNE DI QUADRI

(Provincia di Chieti)



Piazza del Popolo, 3 – 66040 – QUADRI (CH) – Tel. Centralino: 0872 945112  
Fax 0872 945170 e-mail [protocollo@comune.quadri.ch.it](mailto:protocollo@comune.quadri.ch.it)  
C.F. 81002560696 – P.I. 01270140690

## Art. 1 — Finalità del Regolamento

Il Comune di Quadri, con il presente Regolamento, stabilisce i criteri e modalità per l'erogazione di un assegno a sostegno della natalità da erogare alle famiglie dei nuovi nati con decorrenza 1° gennaio 2021

Tale sostegno economico vuole essere un modo per coprire, in parte, le spese implicate dalla nascita di figli e premiare la genitorialità.

## Art. 2 — Oggetto

L'assegno di maternità (bonus bebè) consiste in un'erogazione di un assegno pari ad € 1.000,00 per ogni bambino nato.

La concessione dell'assegno (bonus bebè) verrà assegnato per i primi tre anni dalla data di nascita del bambino/a.

## Art. 3 — Soggetti beneficiari

La concessione dell'assegno di cui all'Art. 1 è disposta a favore:

- a) Del genitore (madre o padre naturale) cittadino italiano, comunitario o extra comunitario, residente nel territorio del Comune di Quadri da almeno un anno e purché il figlio abbia, sin dalla nascita, la residenza nel territorio del Comune di Quadri;
- b) Del genitore di cui alla lettera a) adottante senza affidamento, residente nel Comune di Quadri da almeno un anno purché il minore non superi i sei anni di età;

In caso di separazione giudiziale — consensuale o rottura della convivenza i requisiti di cui al presente regolamento dovranno essere posseduti dal genitore affidatario.

Nel caso di allontanamento del figlio dal nucleo familiare, il contributo spettante ad uno dei due genitori verrà concesso a favore del figlio (sempreché uno dei due genitori possedga i requisiti di cui sopra) e liquidato a favore del tutore nominato con decreto del Giudice Tutelare.



# COMUNE DI QUADRI

(Provincia di Chieti)

Piazza del Popolo, 3 – 66040 – QUADRI (CH) – Tel. Centralino: 0872 945112  
Fax 0872 945170 e-mail [protocollo@comune.quadri.ch.it](mailto:protocollo@comune.quadri.ch.it)  
C.F. 81002560696 – P.I. 01270140690



## **Art. 4 — Ammontare e graduazione del contributo**

Il contributo di cui all'Art. 2 verrà assegnato a prescindere dal reddito familiare;  
nell'ipotesi di parto plurimo, alla famiglia spetterà il contributo dovuto per ciascun figlio.

## **Art. 5 — Istruttoria e controllo della domanda**

La domanda dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dalla nascita del/la bambino/a, mediante apposito modulo di richiesta reperibile presso gli Uffici Comunali.

il Responsabile del Procedimento sarà tenuto, a sua volta, a verificare se sussistono le condizioni per l'eventuale erogazione del contributo e precisamente:

- La residenza da almeno un anno di uno dei genitori nel Comune di Quadri;
- La residenza del bambino nel Comune di Quadri al momento della nascita per le ipotesi di cui alla lett. A) dell'Art. 3;
- La presenza del provvedimento di adozione e sussistenza del limite di età di sei anni per il minore per l'ipotesi di cui alla lett. B) dell'Art. 3;

Qualora ricorrano le condizioni sopra indicate, il Responsabile del Procedimento provvederà alla liquidazione del contributo previsto.

Il presente Regolamento avrà effetto dal 01/01/2023